

Art. 60

Regolamento organizzativo

1. Il regolamento organizzativo dell'azienda, di cui all'articolo 10, comma 5, della l. r. 32/2002, disciplina:

- a) le modalità di convocazione, votazione e funzionamento degli organi dell'azienda;
- b) i requisiti tecnico - professionali per la nomina del direttore dell'azienda;
- c) le modalità di attuazione della pubblicità degli atti e dell'accesso ai documenti osservate le disposizioni nazionali e regionali in materia di società dell'informazione e della conoscenza, di semplificazione amministrativa e di privacy dei dati personali;
- d) la struttura organizzativa dell'azienda e delle articolazioni territoriali, di cui all'articolo 53, in base alle vigenti norme in materia di organizzazione, personale, dirigenza e delle strutture operative;
- e) le modalità di gestione ed erogazione dei servizi da parte delle articolazioni organizzative territoriali, di cui all'articolo 53, nel rispetto dei principi di efficienza ed efficacia, secondo criteri di flessibilità e razionalizzazione organizzativa e di semplificazione amministrativa;
- f) le modalità del raccordo a livello dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda tra l'organizzazione dei servizi e l'organizzazione didattica dell'ateneo, secondo quanto previsto dagli articoli 53 e 54;
- g) le modalità del raccordo dell'articolazione organizzativa territoriale dell'azienda e il Consiglio territoriale degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.

Art. 61

Bilancio previsionale ed economico

1. Il Consiglio di amministrazione dell'azienda adotta il bilancio previsionale economico ed il bilancio di esercizio in conformità alle direttive emanate dalla Giunta regionale.

2. Il bilancio previsionale economico ed il conto di esercizio, unitamente alla relazione del Collegio dei revisori, sono inviati, entro trenta giorni dalla loro adozione, alla Giunta regionale.

Art. 62

Utilizzo di beni di altri enti

1. L'utilizzo di beni messi a disposizione dall'università o da altri enti per la realizzazione degli obiettivi perseguiti dall'azienda è regolato da apposita convenzione tra l'ente interessato e l'azienda.

Sezione II

Carta dei servizi e controllo degli utenti

Art. 63

Carta dei servizi

1. La carta dei servizi è adottata sulla base dei seguenti principi:

- a) uguaglianza di trattamento nell'offerta dei servizi agli utenti;
- b) obiettività ed imparzialità nello svolgimento dei servizi per garantirne la regolarità e la continuità;
- c) partecipazione degli utenti alle prestazioni dei servizi;
- d) efficienza ed efficacia dei servizi offerti;
- e) tutela degli utenti dalle inadempienze dell'azienda.

2. L'azienda effettua periodicamente rilevazioni sulle attività svolte per verificare il rispetto degli standard indicati nella carta dei servizi e le comunica ai Consigli territoriali degli studenti per il controllo della qualità, di cui all'articolo 10 sexies della l.r. 32/2002.

3. L'azienda rende pubblici di preferenza tramite le tecnologie dell'informazione e della conoscenza i risultati delle rilevazioni di cui al comma 2.

Art. 64

Procedura di reclamo degli utenti dei servizi

1. I reclami in merito a violazioni della carta dei servizi sono presentati all'azienda nelle forme stabilite dalla medesima carta.

2. La carta dei servizi stabilisce modalità e tempi di trattazione del reclamo e tempi di risposta agli utenti.

Art. 65

Monitoraggio delle aziende e commissioni di utenti
(Abrogato)

¹ Comma aggiunto con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R, articolo 1.

² Articolo così sostituito con d.p.g.r. 5 gennaio 2011, n. 2/R, articolo 2

 DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 5 gennaio 2011, n. 3/R

Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R "Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo (l.r. 23 marzo 2000, n. 42)".

La Giunta regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta
emana

il seguente regolamento:

PREAMBOLO

Visto l'art. 117, comma sesto della Costituzione,

Visto l'articolo 42, dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 marzo 2000, n. 42 (Testo unico delle leggi regionali in materia di turismo);

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n. 42");

Visto il parere del Comitato tecnico di direzione espresso nella seduta dell'11 novembre 2010;

Visto il parere della Direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 novembre 2010, n. 993;

Visto il parere della competente commissione consiliare espresso nella seduta del 2 dicembre 2010;

Visto l'ulteriore parere della direzione generale della Presidenza;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2010, n. 1152;

Considerato quanto segue

1. Al fine di tener conto degli effetti negativi derivanti dall'attuale situazione di flessione economica che interessa anche il settore turistico, si ritiene necessario prorogare di un anno il termine previsto per la realizzazione degli interventi strutturali da parte dei titolari delle strutture ricettive;

si approva il presente regolamento

Art. 1

Sostituzione del comma 2 dell'articolo 49 bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n. 42")

1. Al comma 2 dell'articolo 49-bis del regolamento

emanato con decreto del Presidente della giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R le parole "31 dicembre 2010" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2011".

Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come regolamento della Regione Toscana.

La Vicepresidente
TARGETTI

Firenze, 5 gennaio 2011

AVVERTENZA

Si pubblica di seguito il testo coordinato dell'articolo 49-bis del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n. 42"), pubblicato sul B.U. n. 14 del 3 maggio 2001, parte prima, coordinato con:

- decreto del Presidente della Giunta regionale 5 gennaio 2011, n. 3/R "Modifica al regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 23 aprile 2001, n. 18/R (Regolamento di attuazione del testo unico delle leggi regionali in materia di turismo "l.r. 23 marzo 2000, n. 42")" sopra riportato.

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto a cura degli uffici della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 23 aprile 2007, n. 23 (Nuovo ordinamento del Bollettino Ufficiale della Regione Toscana e norme per la pubblicazione degli atti. Modifiche alla legge regionale 20 gennaio 1995, n. 9 "Disposizioni in materia di procedimento amministrativo e di accesso agli atti"), al solo fine di facilitare la lettura. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti normativi qui richiamati. Le modifiche sono stampate con caratteri corsivi.

Art. 49-bis Disposizioni transitorie

1. Salvo quanto previsto al comma 2, gli esercizi esistenti si adeguano al presente regolamento entro il 30 giugno 2008.

2. Il termine di adeguamento è il *31 dicembre 2011* per le seguenti disposizioni, salvo i casi di comprovata impossibilità tecnica o amministrativa:

1) articolo 12, comma 1, lettera b);